



## Informazione n. 18

---

Data:	17 marzo 2017
A:	DevGroup e-LEF, autorità di vigilanza cantionali e-LEF
Oggetto:	Specifiche allegate alle istruzioni n. 3 e 4: modifiche e raccomandazioni per l'implementazione

---

N. rif./incarto: COO.2180.109.7.214516 / 553/2017/00024

*Specifiche allegate alle istruzioni n. 3 e 4: modifiche e raccomandazioni per l'implementazione (marzo 2017)*

### **1 Motivo e scopo dell'aggiornamento**

Nelle ultime settimane del 2016 sono stati implementati i formulari introdotti con l'istruzione n. 3<sup>1</sup> (in vigore dal 1.7.2016, da concretizzare entro il 31.12.2016). Da gennaio 2017 stanno giungendo i primi riscontri riguardanti la loro implementazione e l'attuazione dell'istruzione n. 4 (estratto semplice del registro esecuzioni e fallimenti). L'Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti ringrazia gli uffici, le autorità e le associazioni che hanno segnalato possibili migliorie da apportare.

Prendendo spunto dai riscontri pervenuti, il presente aggiornamento integra e corregge le specifiche relative all'attestato di carenza di beni dopo pignoramento figuranti rispettivamente negli allegati Excel 5 e 6 dell'istruzione n. 3, ossia nell'allegato Anhang\_BA-2...xlsx dell'istruzione n. 4; oltre a ciò contiene raccomandazioni per un'attuazione uniforme di entrambe le istruzioni.

### **2 Contenuto dell'aggiornamento (modifiche da apportare alle specifiche)**

#### **2.1 Precetto esecutivo**

*Identità del debitore sul retro del precetto esecutivo (istruzione n. 3)*

Le nuove specifiche per il precetto esecutivo prevedevano l'indicazione, sul retro, del numero d'esecuzione e del numero di riferimento del creditore. Non era per contro previsto riportare il nome del debitore – circostanza criticata dagli addetti ai lavori in quanto rende più complicata la notifica (da parte degli ufficiali d'esecuzione) e non consente di controllare i dati immessi senza girare ossia «aprire» il precetto esecutivo. Da qui la richiesta di far figurare, accanto al numero d'esecuzione, il nome del debitore in modo da poter controllare anche la correttezza dei dati (p. es. nel caso in cui il numero d'esecuzione non sia stato inserito correttamente).

---

<sup>1</sup> <https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/wirtschaft/schkg/weisungen.html>

D'ora in avanti è quindi possibile stampare anche nome e cognome del debitore sul retro del precetto esecutivo, per la precisione nel campo «Esecuzione», accanto al numero d'esecuzione (p. es. «93466732 / Muster Anna»). In linea di massima, il campo riservato ai riferimenti secondo le specifiche può accogliere ulteriori dati di riferimento fino a coprire l'intera larghezza del foglio (fatti sachalvi gli spazi utilizzati dalla Posta).

### Designazione degli esemplari

In taluni formulari basati sull'istruzione n. 3 non è più specificato il tipo di esemplare (sebbene sia possibile evincerlo dall'indirizzo). Anche questo punto ha suscitato critiche.

I produttori di software che implementano le specifiche sono liberi di munire i formulari di filigrana da cui risulta il destinatario dell'esemplare. Si raccomanda l'utilizzo di una tale filigrana (in diagonale: «copia per XY») – cosa che alcuni già fanno.

Inoltre, nel caso di più destinatari, sulla prima pagina verrà (di nuovo) evidenziato *il notificato dell'esemplare specifico*.

## 2.2 Attestato di carenza di beni dopo pignoramento (VS 115 e VS 149)

*Nuovo testo nell'attestato di carenza di beni dopo pignoramento (VS 115 e VS 149) se l'esecuzione si basa su un attestato di carenza di beni dopo fallimento*

Alle specifiche illustrate negli allegati 5 e 6 (risp. \_VS\_115.xlsx e VS\_149.xlsx) viene aggiunto il testo indicato qui di seguito (nuova riga C22bis in VS 115 e nuova riga C21bis in VS 149). Il testo deve apparire, insieme ad eventuali altre indicazioni, se l'esecuzione si basa su un attestato di carenza di beni dopo fallimento. Può sempre e soltanto andare a *sostituire* le indicazioni nei campi C21/C22 (in VS 155; all. 5) e C22/C23 (in VS 149; all. 6), mai aggiungersi ad esse.

C22bis <sup>2</sup> o C25bis <sup>3</sup>	Da es sich um eine <b>Konkursverlustscheinforderung</b> handelt, ist zur Weiterführung der Betreuung ein neues Betreibungsbegehren erforderlich. Dieser Verlustschein ist in der neuen Betreuung dem Fortsetzungsbegehren beizulegen.	S'agissant d'une créance constatée par un <b>acte de défaut de biens après faillite</b> , le créancier ne peut reprendre la poursuite que moyennant une nouvelle réquisition de poursuite. Dans la nouvelle poursuite, il devra joindre cet acte de défaut de biens à la réquisition de continuer la poursuite.	Poiché il credito si basa su un <b>attestato di carenza di beni dopo fallimento</b> , il creditore non può proseguire l'esecuzione senza una nuova domanda di esecuzione. Nella nuova esecuzione, egli è tenuto a produrre quest'attestato con la domanda di proseguire l'esecuzione.
---	---	---	---

### *Precisazione in merito ai testi nel verbale di pignoramento in caso di copertura integrale*

Se viene allestito un verbale di pignoramento con debito integralmente coperto, il secondo blocco di testo («Questo verbale vale come attestato di carenza di beni provvisorio [...]») non ha ragione d'essere, per cui non deve apparire.

Se viene pignorata soltanto la sostanza (senza il reddito), il terzo blocco di testo («Al debitore è ingiunto [...]») non appare.

<sup>2</sup> All. 5 (VS 115).

<sup>3</sup> All. 6 (VS 149).

*Distinta delle spese (più) trasparente negli attestati di carenza di beni dopo pignoramento*

Hanno suscitato qualche critica le nuove specifiche per la distinta delle spese risultanti dalla procedura di esecuzione e pignoramento. Quando i «pagamenti» indicati includono già parte delle spese trattenute, il creditore non riesce a distinguere quanto il debitore abbia già pagato, in particolare perché l'importo indicato non corrisponde ai pagamenti effettivi.

Pertanto il termine «pagamenti» è sostituito con «Ricavo dell'esecuzione», per puntualizzare che si tratta dell'importo trasferito dall'ufficio *al creditore* al netto delle spese.

Le spese trattenute su eventuali pagamenti saranno specificate in una riga separata, alla voce «già pagate», per evidenziare che si tratta di parte delle spese globali indicate nel campo preposto. Il campo non deve figurare nella distinta se il valore è pari a «0», in particolare in assenza di pagamenti effettuati a favore dell'ufficio.

L'indicazione consente al lettore di evincere l'importo effettivamente pagato dal debitore. La distinta può ad esempio presentarsi come segue:

Forderungsbetrag	Montant de la créance	Importo del credito
Zinsen	Intérêts	Interessi
Kosten (davon beglichen)	Frais (part déjà payée)	Spese (già pagate)
Ergebnis der Betreuung	Produit de la poursuite	Ricavo dell'esecuzione
Ungedeckt gebliebener Betrag	Montant du découvert	Importo rimasto scoperto

**2.3 Estratto del registro***Nuovo codice «pagato al creditore»*

Un'esecuzione conclusasi con un pagamento all'ufficio figura nell'estratto come «P pagato (all'ufficio)» o come «RP realizzazione con pagamento integrale». Se per contro il debitore versa l'importo, completo di interessi e spese, direttamente al creditore, questi notifica l'avvenuto pagamento all'ufficio, che contrassegna l'esecuzione con il codice «E estinzione». Lo stesso codice è però utilizzato per le esecuzioni non portate avanti entro il termine di un anno previsto all'articolo 88 capoverso 2 LEF. Le prime esperienze fatte mostrano che questa distinzione tra pagamento all'ufficio e pagamento al creditore non viene compresa né dai debitori né dai creditori. In precedenza le esecuzioni sfociate in un pagamento al creditore erano contrassegnate con un codice specifico (106 pagato al creditore). Per le esecuzioni – non ritirate – con pagamento al creditore viene pertanto introdotto il seguente codice:

ZG Zahlung (an Gläubiger)	PC payé (au créancier)	PC pagato (al creditore)
---------------------------	------------------------	--------------------------

Il campo d'applicazione di questo codice corrisponde a quello del vecchio codice 106.

*Stato «pignoramento» sin dall'avviso di pignoramento*

Lo stato non va messo su «pignoramento» (P) soltanto al momento del pignoramento, ma sin dall'invio dell'avviso di pignoramento. Lo scopo è di evitare che fino al pignoramento effettivo (che potrebbe farsi più tardi o per niente) lo stato rimanga su «PE domanda d'esecuzione» e che nell'estratto non risulti l'avvenuta eliminazione dell'opposizione. Ne consegue oltretutto

un parallelismo con la procedura in caso di fallimento (stato «CF» per la comminatoria di fallimento).

In caso di ritiro dell'opposizione o della domanda di proseguimento dell'esecuzione, la procedura andrà per contro rimessa allo stato «PE».

### **3           Entrata in vigore**

Le modifiche illustrate sono valide da subito. Vanno implementate entro il 31 dicembre 2017.

#### *Ulteriori informazioni*

L'Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento dell'Ufficio federale di giustizia è a vostra disposizione per ulteriori informazioni ([oa-schkg@bj.admin.ch](mailto:oa-schkg@bj.admin.ch)).

ALTA VIGILANZA ESECUZIONE E FALLIMENTI

Prof. Rodrigo Rodriguez